



# COMUNE DI MUSILE DI PIAVE

Provincia di Venezia



Allegato alla delibera n° 731cc  
del 22 DIC. 2007

Il Segretario Comunale Capr

F. TO A. Rupli

## REGOLAMENTO COMUNALE

- **CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E PATROCINI**
- **CONCESSIONE DELL'UTILIZZO DI BENI IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI E ATTIVITA' CONVENZIONATE**
- **ALBO DELLE ASSOCIAZIONI**
- **CONSULTE COMUNALI**

### TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1

1. Il Comune di Musile di Piave, con il presente Regolamento, determina i criteri e le modalità cui intende attenersi nei propri rapporti con soggetti pubblici e privati operanti nel territorio in materia di:
  - a) concessione di sovvenzioni, contributi economici e patrocini;
  - b) concessione dell'utilizzo di beni immobili e strutture di proprietà comunale;
  - c) istituzione e gestione dell'Albo delle forme associative del Comune di Musile di Piave;
  - d) costituzione e funzionamento delle Consulte comunali.

#### Art. 2

1. Il Consiglio Comunale, nell'ambito del documento programmatico e previsionale allegato al bilancio di previsione o con un provvedimento distinto, definisce gli indirizzi generali per l'attuazione delle azioni di cui all'art. 1.
2. Nelle more dell'approvazione degli atti programmatici o di indirizzo di cui al precedente comma 1., l'Amministrazione Comunale può effettuare gli interventi di cui all'art. 5 – comma 8 e 10, e all'art. 6 che seguono.

#### Art. 3

1. Il Comune può instaurare i rapporti di cui all'art. 1 con soggetti *che* svolgano attività o iniziative di pubblico interesse in uno o più dei seguenti settori:
  - a) solidarietà sociale e sanità: assistenza e sicurezza sociale, attività in favore di anziani, disabili, immigrati, oppure nel campo del disagio giovanile o di altre forme di disagio sociale, ivi compresi i programmi di cooperazione allo sviluppo, gli interventi di solidarietà internazionale e di solidarietà con altre comunità italiane in caso di calamità o pubblici disastri;
  - b) ambiente e protezione civile: tutela dei valori ambientali e della sicurezza ambientale, protezione civile;
  - c) cultura, sport e tempo libero: educazione e cultura, attività sportive e ricreative, promozione di scambi culturali tra giovani del comune e quelli di altre comunità;

- d) sviluppo economico: azioni promozionali di valorizzazione delle risorse locali;
  - e) altre attività ed iniziative di generale interesse.
2. Tutte le attività ed iniziative di cui al comma 1. devono essere rivolte a beneficio della collettività locale. Per quanto concerne gli interventi di solidarietà verso altre comunità colpite da calamità o pubblici disastri o di sostegno a programmi di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale, ammissibili ai sensi dell'art. 19 del D.L. 18.01.1993, n. 8 (convertito in L. 19.03.1993, n. 68), il vantaggio per la comunità locale è da intendersi in termini morali e di affermazione di una cultura di pace e solidarietà.

## TITOLO II – SOVVENZIONI, CONTRIBUTI ECONOMICI E PATROCINI

### CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 4

1. Gli interventi contributivi del Comune sono orientati al perseguimento delle finalità descritte negli articoli 2, 11, 12, 13 dello Statuto Comunale e sono effettuati in favore di soggetti pubblici e privati che svolgano attività o iniziative di pubblico interesse in uno o più dei settori indicati nel precedente art. 3 –comma 1. e propriamente:
  - a) istituzioni ed enti pubblici non economici;
  - b) organismi dotati di personalità giuridica privata ai sensi dell'art.12 del Codice Civile e norme connesse, associazioni non riconosciute, comitati ed enti religiosi, i quali, tutti, non abbiano scopo di lucro, **associazioni di promozione sociale di cui alla L. 07.12.2000 n. 383**
  - c) organismi di volontariato di cui alla L. 11.08.1991, n. 266;
  - d) società cooperative di solidarietà sociale di cui alla L. 8.11.1991, n. 381;
  - e) in casi particolari, per iniziative di speciale rilievo per la collettività locale, possono essere concessi contributi e patrocini anche a singoli privati.
2. Gli interventi comunali di cui al comma precedente possono consistere nell'erogazione di sovvenzioni e/o contributi o nella concessione di patrocini; sovvenzioni e contributi possono essere concessi in denaro oppure, in tutto o in parte, sotto forma di vantaggi economici.
3. Ai fini del presente Regolamento si intende:
  - a) per sovvenzione: l'erogazione di finanziamenti a fondo perduto a sostegno dell'attività di terzi quando essa sia ritenuta di rilevante interesse per la collettività e non sia in grado di autofinanziarsi completamente. Le sovvenzioni possono essere concesse solo *ai soggetti* iscritti all'Albo delle Associazioni del Comune di Musile di Piave, di cui al successivo art. 10 e seguenti;
  - b) per contributo: l'erogazione di benefici economici a terzi per l'effettuazione di specifiche iniziative di rilevante interesse pubblico;
  - c) per patrocinio: la concessione agli organizzatori di specifiche iniziative di rilevante interesse collettivo dell'autorizzazione a descrivere pubblicamente l'iniziativa stessa come patrocinata dal Comune di Musile di Piave e il patrocinio può includere anche il conferimento di targhe, trofei o simili;

- d) per vantaggio economico: la concessione sotto varie forme dell'uso di un bene comunale o l'erogazione di un servizio comunale senza corrispettivo o a tariffa agevolata, nonché l'eventuale conferimento di targhe, trofei e simili.

## CAPO II – SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI

### Art. 5

1. Le domande per la concessione delle sovvenzioni, dei contributi e dei vantaggi economici sono presentate al Sindaco entro il 31 gennaio di ogni anno.
2. Le domande devono contenere o essere presentate su appositi stampati approntati dagli uffici comunali di competenza e corredate dai seguenti elementi (se non già in possesso del Comune):
  - a) una descrizione della natura giuridica del richiedente e dei suoi ambiti di intervento;
  - b) copia dello statuto e dell'atto costitutivo (per le associazioni ed i comitati non riconosciuti si richiede quanto meno la forma scritta dell'atto costitutivo);
  - c) una descrizione dell'attività che si propone a sovvenzione, a contributo o per l'assegnazione di un vantaggio economico, che permetta di valutarne i contenuti, in rapporto con gli indirizzi programmatici del Comune, ed i costi. La relazione deve indicare l'eventuale esistenza di benefici da parte di altri enti pubblici.
3. Il richiedente deve impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati esposti e a fornire le informazioni o i documenti che gli uffici comunali, riterranno opportuno richiedere.
4. La Giunta Comunale, nel rispetto degli indirizzi consiliari, sulla base delle domande pervenute ed entro le disponibilità di bilancio, individua i beneficiari, determina i singoli benefici e le modalità di erogazione e fornisce agli uffici i criteri di dettaglio per provvedere alle singole individuazioni o quantificazioni dei benefici.
5. L'erogazione del beneficio (se in denaro) è subordinata alla presentazione di una dichiarazione dalla quale risulti che il beneficio sarà utilizzato nei modi e per le finalità per cui viene stato concesso. Tale dichiarazione dovrà comunque essere presentata non oltre il 30 aprile di ogni anno.
6. Nel caso in cui il beneficio riconosciuto sia superiore a £. 2.000.000 , potrà essere riconosciuto un primo acconto in seguito alla presentazione della suddetta dichiarazione pari al 50% dell'intero contributo ed il saldo dopo la presentazione del rendiconto complessivo dell'attività.
7. I beneficiari di sovvenzioni e di contributi economici, dovranno presentare entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo, una relazione e il rendiconto economico inerente le attività svolte nell'anno precedente e per le quali era stato loro erogato il contributo. Qualora la documentazione suddetta non venga prodotta entro i termini o da essa risulti che le attività o iniziative finanziate non sono state attuate, in tutto o in parte o hanno goduto di introiti non previsti, il Comune procede alla riduzione o revoca del beneficio e al recupero di quanto erogato.

8. La Giunta Comunale, in caso di manifestazioni, iniziative o progetti di rilevante interesse collettivo promossi da terzi può stabilire di partecipare all'organizzazione degli stessi, anche assumendo direttamente a carico del Comune una parte della spesa.
9. Tutti i beneficiari di sovvenzioni, contributi o vantaggi economici devono, se richiesti, porre a disposizione degli uffici comunali la documentazione relativa all'attività beneficiata. Qualora la documentazione richiesta non venga prodotta entro i termini o da essa risulti che le attività od iniziative finanziate non sono state attuate, in tutto o in parte o hanno goduto di introiti non previsti, il Comune procede alla riduzione o revoca del beneficio e al recupero di quanto erogato.
10. Il Dirigente, in ogni momento, con proprio provvedimento, può concedere ai soggetti di cui all'art. 4 – comma 1., per le finalità di cui al presente Regolamento, vantaggi economici di modesta entità, quali l'uso per breve tempo di spazi, strutture o attrezzature comunali a titolo gratuito o a tariffa ridotta.
11. L'esistenza di una sovvenzione o di un contributo o vantaggio economico concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto beneficiario attraverso i mezzi di promozione dell'attività o dell'iniziativa. Si prescinde da tale obbligo per i vantaggi di modesta entità di cui al precedente comma 10.

### **CAPO III – PATROCINI**

#### Art.6

1. Il patrocinio è concesso dal Sindaco su apposita domanda in carta libera, da presentare all'Amministrazione Comunale almeno 15 giorni prima della data dell'iniziativa. La domanda deve essere corredata dal programma dell'iniziativa e da ogni altra documentazione o informazione utile, ivi comprese quelle relative alle autorizzazioni di competenza di altre pubbliche autorità.
2. La decisione del Sindaco, anche se negativa, va comunicata ai richiedenti entro 10 giorni dalla richiesta. Comunque il silenzio non costituisce assenso.
3. Per le iniziative patrocinate il Comune può concedere coppe, targhe o simili riconoscimenti e autorizzare l'uso dello stemma comunale.
4. La concessione del patrocinio impegna il beneficiario a riservare al Comune un adeguato coinvolgimento, a livello pubblicitario e rappresentativo, nell'iniziativa.

### **CAPO IV – ALBO DEI BENEFICIARI**

#### Art. 7

1. I dati identificativi dei soggetti a favore dei quali sono stati erogati, in ciascun anno finanziario, contributi e sovvenzioni a carico del bilancio comunale, sono inseriti nell'apposito Albo dei beneficiari di provvidenze economiche istituito ai sensi dell'articolo 20 – comma 8, della Legge 15.03.1997, n. 59 e del D.P.R. 7.04.2000, n. 118.

2. L'elenco è aggiornato annualmente, con l'inclusione dei soggetti cui sono stati erogati benefici nel corso dell'esercizio conclusosi.
3. Per ciascun beneficiario sono indicati:
  - a) cognome e nome, data e luogo di nascita, indirizzo (per le persone fisiche), oppure denominazione o ragione sociale, sede e natura giuridica (negli altri casi);
  - b) oggetto, importo o valore economico dei benefici erogati nell'anno;
  - c) norme in base alle quali i benefici sono stati concessi.

## **TITOLO III - CONCESSIONE DELL'UTILIZZO DI BENI E STRUTTURE COMUNALI E ATTIVITA' CONVENZIONATE**

### **CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 8**

1. Il Comune di Musile di Piave persegue le finalità descritte al precedente art. 4 – comma 1. anche concedendo ai soggetti indicati nel medesimo articolo l'utilizzo temporaneo, parziale o totale, di beni immobili e impianti di cui è proprietario.
2. La Giunta Comunale, nel rispetto degli indirizzi consiliari di cui all'art. 2,- comma 1., determina annualmente i beni immobili e gli impianti di proprietà comunale gestiti direttamente dal Comune stesso, che possono essere oggetto di concessione d'uso in favore di terzi per attività di carattere associativo nei settori di cui al precedente art. 3;
3. La Giunta Comunale determina inoltre annualmente con apposito atto le tariffe per l'utilizzo dei beni immobili e degli impianti di proprietà comunale individuati ai sensi del comma precedente, nonché le eventuali previsioni di esenzione dal pagamento della tariffa o di riduzione della stessa in particolari casi o a favore di specifici soggetti; l'utilizzo delle strutture di cui trattasi è inteso come un servizio a domanda individuale.
4. Ai fini del presente Regolamento si intende:
  - a) per beni immobili: edifici, parti di essi o locali appartenenti al patrimonio comunale;
  - b) per impianti: edifici ed aree attrezzate per finalità specifiche quali palestre, campi sportivi, zone a verde pubblico di proprietà comunale;che sia stabilito possano essere concessi in uso a terzi facendo salve le necessità istituzionali e quelle relative alla pubblica sicurezza e all'ordine pubblico;
5. Beni immobili e impianti possono essere concessi solo ai soggetti iscritti all'Albo delle Associazioni del Comune di Musile di Piave, di cui al successivo art. 10 e seguenti, con precedenza e particolare attenzione a quei soggetti che operano con le categorie sociali più deboli. E' fatta salva la facoltà di consentire, motivando, l'utilizzo di carattere saltuario e di breve durata anche a soggetti non iscritti all'Albo predetto, nonché di concedere loro l'uso non esclusivo e temporaneo di sale o palestre comunali, dando tuttavia priorità alle richieste dei soggetti iscritti.

## CAPO II – MODALITA' DI CONCESSIONE

### Art. 9

1. In considerazione del fatto che le attività consuetamente sono svolte nel periodo settembre – giugno, le domande per la concessione dell'utilizzo temporaneo, parziale o totale, di beni immobili e impianti di proprietà comunale devono essere presentate al Sindaco entro il 31 maggio dell'anno in cui verranno utilizzate le strutture.
2. Le domande dovranno essere presentate su appositi stampati predisposti dagli uffici comunali competenti e dovranno contenere o essere corredate dai seguenti elementi (se non già in possesso del Comune):
  - a) una descrizione della natura giuridica del richiedente e dei suoi ambiti di intervento;
  - b) copia dello statuto e dell'atto costitutivo (per le associazioni ed i comitati non riconosciuti si richiede quanto meno la forma scritta dell'atto costitutivo);
  - c) una descrizione dell'attività che si propone di attuare nella struttura comunale per la quale si richiede la concessione dell'utilizzo, che permetta di valutarne contenuti, in rapporto con gli indirizzi programmatici del Comune.
  - d) periodi, giorni ed orari per i quali si chiede la concessione.
3. Il richiedente deve impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati esposti e a fornire le informazioni, o i documenti che gli uffici comunali riterranno opportuno richiedere.
4. Il Responsabile del Servizio, nel rispetto degli indirizzi consiliari e di Giunta, sulla base delle domande pervenute, individua i concessionari e determina tempi e modi della concessione.
5. Eventuali concessioni di intere strutture o per durate superiori ad un anno dovranno essere normate da apposite convenzioni;
6. La concessione non comporta, di per sé, l'esclusiva nell'uso del bene immobile e/o dell'impianto concesso in uso;
7. E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di disporre in qualsiasi momento dei beni immobili e degli impianti dati in concessione, evitando possibilmente di intralciare l'attività messa in essere dai concessionari, per lo svolgimento di ogni attività e/o manifestazione che ritenga opportuno promuovere e/o organizzare.

## CAPO III - ATTIVITA' CONVENZIONATE

### Art. 9 bis

1. Il Comune di Musile di Piave, inoltre, persegue le finalità descritte nell'art. 4, comma 1, che precede, anche mediante la stipula con gli organismi associativi di cui al medesimo art. 4, comma 1, lettere a), b), c) e d), compatibilmente con la normativa vigente in materia, di accordi, intese o convenzioni per lo svolgimento di attività di promozione sociale o comunque di pubblico interesse.

2. La giunta Comunale individua le attività di pubblico interesse o di promozione sociale da svolgere in tutto o in parte mediante convenzionamento con gli organismi associativi di cui sopra e determina i contenuti essenziali delle convenzioni stesse.

#### CAPO IV - COMITATO DI COORDINAMENTO

##### Art. 9 ter

1. Al fine di coordinare lo svolgimento, da parte degli organismi associativi, delle attività di promozione sociale o di pubblico interesse convenzionate con il Comune (art. 9 bis che precede), nonché l'utilizzo degli immobili comunali dati in concessione (artt. 8 e 9), il Sindaco può costituire un apposito Comitato, denominato "Pensiamo Musile"
2. Il Comitato è presieduto dal Sindaco o dall'Assessore delegato ed è composto da non più di cinque esperti di nomina sindacale; gli esperti possono essere scelti anche tra i componenti il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 54, comma 7 dello Statuto Comunale.
3. I membri del Comitato, salvo revoche, morte o dimissioni, restano in carica fino alla scadenza del mandato del Sindaco.

#### TITOLO IV – ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

##### Art. 10

1. E' istituito l'Albo delle forme associative del Comune di Musile di Piave, ai sensi dell'art.12 dello Statuto Comunale, denominato "Albo delle Associazioni" (di seguito "Albo").
2. Possono essere iscritte all'Albo le associazioni, riconosciute o meno e le altre libere forme associative, aventi anche configurazione giuridica diversa dalle associazioni, purché rientranti tra le tipologie elencate alle lettere b, c, d, del comma 1 dell'art. 4 che precede, le quali abbiano sede e/o operino in via continuativa nel territorio del Comune di Musile di Piave, per finalità di pubblico interesse; l'iscrizione all'Albo è indispensabile per intrattenere rapporti continuativi con l'Amministrazione Comunale .
3. I soggetti interessati all'iscrizione all'Albo presentano apposita domanda (*il cui facsimile è stato approvato con deliberazione del C. C. 71 in data 30.10.1998*) indirizzata al Sindaco, corredata dallo Statuto o atto costitutivo, dai nominativi dei componenti gli organi direttivi e di rappresentanza, dal numero degli iscritti, dalla descrizione della propria attività e dal programma d'azione per l'esercizio futuro.
4. L'ammissibilità delle domande è valutata da un'apposita commissione nominata dal Sindaco.
5. L'albo è aggiornato annualmente, con provvedimento del Dirigente, sulla base delle domande pervenute entro il 31 dicembre dell'anno precedente e dell'istruttoria svolta dalla commissione di cui al comma 4.

6. Entro tre mesi dalla chiusura di ciascun esercizio le associazioni e gli altri organismi iscritti all'Albo sono tenuti a presentare una relazione sull'attività svolta, nonché il programma d'azione per il nuovo esercizio.
7. La cessazione dell'attività, o il venir meno dei caratteri di pubblico interesse della stessa, come pure la mancata presentazione dei rendiconti o dei programmi, comportano la cancellazione dall'Albo, con provvedimento del Dirigente; dell'avvio del procedimento è data notizia all'organismo interessato, ai sensi della L.241/90.

#### Art. 11

1. L'iscrizione all'Albo conferisce le facoltà di cui all'art. 13 dello Statuto Comunale; si precisa, tuttavia, che anche gli organismi iscritti all'Albo devono, se interessati, fare richiesta al Comune per il patrocinio delle singole iniziative. L'iscrizione all'Albo è condizione per l'accesso alle sovvenzioni di cui all'art. 4, comma 3, lett. a) che precede e titolo di preferenza per la concessione di contributi, nonché condizione indispensabile per ottenere la concessione, non occasionale o di breve durata, dell'utilizzo totale o parziale di beni immobili e impianti di proprietà comunale destinati all'associazionismo e relative attività..
2. Il Comune, nel rispetto delle norme vigenti, può stipulare con gli organismi associativi iscritti all'Albo apposite convenzioni per la gestione di servizi pubblici o di pubblica utilità, oppure per la realizzazione di specifiche iniziative, ai sensi dell'art. 12, comma 4, dello Statuto Comunale.



## TITOLO V - LE CONSULTE COMUNALI

### Art. 12

1. Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Comunale, il Sindaco istituisce con proprio provvedimento le seguenti Consulte Comunali:
  - a) Consulta per la solidarietà sociale;
  - b) Consulta per l'ambiente e la protezione civile;
  - c) Consulta per la cultura, lo sport ed il tempo libero;
  - d) Consulta per lo sviluppo economico.
2. Le associazioni e gli altri organismi associativi iscritti all'Albo delle Associazioni del Comune di Musile di Piave, raggruppati per settori di intervento, eleggono, alle scadenze indicate nel provvedimento di istituzione, i membri delle Consulte Comunali, scegliendoli tra i propri rappresentanti o delegati in via permanente. Ogni organismo ha diritto a un voto nelle Consulte. Non sono ammesse deleghe tra associazioni, né più deleghe in favore di una stessa persona
3. Alle Consulte partecipano, con diritto di parola, ma non di voto, i consiglieri nominati dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 14 - comma 3 dello Statuto, nonché il Sindaco o l'Assessore competente.
4. Alle Consulte hanno diritto di assistere i Responsabili di servizio inerente il settore di intervento.
5. La seduta di insediamento è convocata dal Sindaco o suo delegato. Lo stesso provvede alle successive convocazioni e presiede le sedute sino all'elezione del Presidente.
6. Ciascuna Consulta elegge, di norma nella seduta di insediamento, un Presidente scelto tra i suoi componenti. L'elezione del Presidente ha luogo con votazione segreta. Risulta eletto chi ha riportato in prima votazione la maggioranza assoluta dei voti ed in seconda votazione chi vince il ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nel primo scrutinio. Il Presidente sceglie, tra i componenti la Consulta, un Vicepresidente. Gli incarichi sono personali e non possono essere delegati.
7. Il presidente convoca le riunioni della Consulta, ne dirige i lavori e ne sottoscrive gli atti, rappresenta la Consulta nei suoi rapporti con il Comune ed i soggetti esterni.
8. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento e redige i verbali delle sedute della Consulta.
9. Il Presidente ed il Vicepresidente costituiscono insieme l'ufficio di presidenza. L'ufficio di presidenza resta in carica per lo stesso periodo della Consulta e permane nelle sue funzioni sino alla nomina dei membri della nuova Consulta. La cessazione anticipata dall'incarico del Presidente, per qualsiasi ragione, comporta la decadenza dell'intero ufficio di presidenza. In caso di cessazione dall'incarico del Vicepresidente, il Presidente provvede tempestivamente a sostituirlo. Presidente e Vicepresidente decadono dalla carica quando venga meno per qualsiasi motivo l'appartenenza della propria associazione alla Consulta o in caso di revoca del mandato di rappresentanza da questa conferito loro.

10. La Consulta devono riunirsi almeno due volte l'anno. La convocazione, sottoscritta dal Presidente, contiene l'ordine del giorno ed è trasmessa almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione. Il Presidente è tenuto a convocare la Consulta quando ne faccia richiesta un terzo dei membri, oppure il Sindaco.
11. Le riunioni della Consulta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti aventi diritto al voto in prima convocazione e di almeno un terzo in seconda. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti (salvo quanto previsto per l'elezione del Presidente).
12. I membri assenti ingiustificati a due successive riunioni della Consulta sono dichiarati decaduti dalla consulta medesima e, finché non sono sostituiti dal Sindaco sulla base delle designazioni delle rispettive organizzazioni, non sono più computati al fine del calcolo delle presenze necessarie per la validità delle sedute.
13. Fatti salvi gli elementi fino a qui indicati, ogni Consulta ha facoltà di redigere un proprio regolamento interno che meglio definisca gli obiettivi, le funzioni, i tempi di riunione e che dovrà essere trasmesso all'Amministrazione Comunale per conoscenza.

#### Art. 13

1. Le Consulte possono, nelle materie di competenza, esprimere proposte al Comune per l'adozione di provvedimenti e in merito alla gestione di beni e servizi; tali proposte possono essere formulate a richiesta dell'Amministrazione Comunale o per autonoma iniziativa. Le richieste di parere possono essere promosse dal Sindaco, dalla Giunta, dal Consiglio o dalle Commissioni Consiliari. I pareri formulati dalle Consulte di propria iniziativa sono trasmessi dal presidente della Consulta al Sindaco; quest'ultimo, se trattasi di questione di competenza consiliare, invia il parere al presidente del Consiglio e alla commissione competente. La commissione consiliare, entro trenta giorni, esamina preliminarmente la proposta avanzata della Consulta, al fine di sottoporla al Consiglio Comunale e dà comunicazione dell'esito dell'esame alla Consulta stessa. Il Sindaco e la Giunta, per quanto di loro competenza, valutano le proposte delle Commissioni e, entro trenta giorni, decidono se darvi corso o meno, dandone comunicazione alla Consulta proponente.
2. Le Consulte presentano annualmente al Sindaco e al Consiglio Comunale una relazione sull'attività svolta.

### TITOLO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 14

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione di approvazione del medesimo.

2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i precedenti regolamenti comunali che disciplinavano la materia. Restano tuttavia valide le iscrizioni all'Albo Comunale delle Associazioni disposte in forza della previgente disciplina.
3. Ove nel presente regolamento l'organo ufficiale competente a procedere è genericamente indicato con l'espressione "l'Autorità Comunale" o altre di medesimo significato, l'identificazione puntuale del soggetto competente è effettuata nel regolamento o negli atti organizzativi del Comune.

\*\*\*